Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 3 giugno 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(2605)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 aprile 1953, n. **409.**

Soppressione dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) istituito con regio decreto 27 gennaio 1938, n. 48, è posto in liquidazione.

La liquidazione dovrà essere espletata nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà nominato un commissario liquidatore dell'I.R.C.E. Il Collegio dei revisori dei conti del predetto Istituto resterà in carica fino al termine della liquidazione.

L'I.R.C.E. in liquidazione potrà avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

Il personale dipendente dall'Istituto cessa dall'impiego con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è ammesso a liquidare il trattamento di quiescenza ad esso spettante.

Al detto personale è inoltre concessa una indennità pari ad una semestralità di stipendio, d'indennità di carovita, comprese le eventuali aliquote complementari, di indennità di funzione o assegno perequativo e tante mensilità degli stessi stipendi e assegni quanti sono gli anni, e frazione di un anno superiore a sei mesi di servizio prestato alla dipendenza dell'I.R.C.E. o di altri enti, istituti o uffici che furono assorbiti dall'I.R.C.E.

Art. 3.

In deroga all'art. 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, nel limite massimo di dieci unità, personale non di ruolo, da scegliere fra i dipendenti dell'I.R.C.E. che abbiano cessato dall'impiego a norma del precedente art. 2 e che prima della istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario.

L'assunzione è disposta, con unico provvedimento, su conforme proposta di una Commissione nominata dal Ministro per gli affari esteri e composta dal direttore generale del personale e dell'amministrazione interna, del direttore generale delle relazioni culturali con l'estero e di un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il personale suddetto è assunto a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, ed assegnato alle varie categorie da esso previste in relazione al titolo di studio posseduto. Qualora il trattamento economico derivante da tale assunzione sia inferiore a quello attualmente goduto da tali dipendenti, la differenza sarà ad essi conservata a titolo di assegno personale riassorbibile.

Il personale non di ruolo, assunto a norma dei precedenti commi, potrà presentare domanda di collocamento nei ruoli transitori, di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, quando dopo la sua assunzione, abbia compiuto il periodo di servizio ivi stabilito e sia in possesso degli altri requisiti prescritti.

Al personale assunto in servizio, ai termini del presente articolo, non si applicano i benefici di cui al secondo comma dell'art. 2.

Art. 4.

Per la durata di un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti del personale dipendente dall'Istituto alla data medesima, il limite massimo di età prescritta per l'ammissione ai concorsi pubblici per impiegati nelle Amministrazioni statali è stabilito a 45 anni.

Per i funzionari che prima dell'istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario, il beneficio suddetto si cumula con gli altri benefici previsti dalle norme in vigore in materia di limiti di età per la partecipazione ai concorsi.

Art. 5.

Le spese relative alla gestione e alla liquidazione dell'Istituto e del relativo personale sono poste a carico dello Stato, in favore del quale sono devolute le somme provenienti dalla liquidazione delle attività dell'Istituto medesimo.

I beni mobili di proprietà dell'Istituto sono presi in consegna, in base ai relativi inventari, dal Provveditorato generale dello Stato, che ne curerà la custodia oppure, a richiesta del Ministero degli affari esteri, la loro parziale o totale assegnazione in uso agli uffici del Ministero medesimo, salvo successiva regolazione finanziaria per il definitivo trapasso di proprietà.

Art. 6.

Alla spesa derivante dalla presente legge, prevista in lire 82.000.000, si farà fronte mediante riduzione, per ugual importo, dello stanziamento del capitolo numero 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 7

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 16 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1953, n. **410**.

Esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Italia e il Portogallo, concluso a Roma il 23 agosto 1952.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo commerciale tra l'Italia ed il Portogallo, concluso a Roma il 23 agosto 1952.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° luglio 1952 conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 dell'Accordo suddetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — CAMPILLI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 121. — PALLA

Accordo commerciale fra il Governo italiano e il Governo portoghese

Il Governo italiano e il Governo portoghese, allo scopo di favorire nel quadro della collaborazione economica europea lo sviluppo degli scambi commerciali tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le due Parti contraenti applicheranno ai prodotti originari e provenienti da ciascuno dei due Paesi tutte le misure di liberazione adottate o che saranno adottate in conformità delle decisioni dell'O.E.C.E.

Art. 2.

Agli effetti del presente Accordo, si intende per Italia il territorio peninsulare e insulare italiano, compreso il territorio di Trieste attualmente sotto amministrazione dell'Autorità Militare anglo-americana, e per Portogallo il territorio continentale, insulare e d'oltremare portoghese.

Si intendono per prodotti italiani quelli originari e provenienti dall'Italia e per prodotti portoghesi quelli originari e provenienti dal Portogallo.

Art. 3.

Il Governo italiano si impegna ad autorizzare l'importazione dei prodotti portoghesi indicati nella Lista *A* (allegato 1 al presente Accordo), almeno sino alla concorrenza delle quantità o dei valori indicati in tale lista.

Il Governo portoghese, da parte sua, si impegna a rilasciare le licenze di esportazione o quelle altre autorizzazioni che fossero richieste per l'esportazione di detti prodotti verso l'Italia, almeno fino alla concorrenza delle quantità o dei valori indicati nella Lista *A*.

I contingenti relativi ai prodotti della Lista *A* che attualmente possono essere importati liberamente in Italia in virtù di provvedimenti autonomi, non verranno messi in distribuzione che a seguito di revoca di tali provvedimenti. In tal caso la distribuzione verrà effettuata immediatamente e *pro-rata temporis* per il periodo ancora restante fino allo scadere del presente Accordo.

Art. 4.

Il Governo portoghese si impegna ad autorizzare l'importazione dei prodotti italiani contemplati nella Lista *B* (allegato 2 al presente Accordo), almeno fino alla concorrenza dei quantitativi o valori indicati nella lista stessa.

Il Governo italiano, da parte sua, si impegna a rilasciare le licenze di esportazione o quelle altre autorizzazioni che fossero richieste per l'esportazione di detti prodotti verso il Portogallo, almeno sino alla concorrenza delle quantità o dei valori indicati nella Lista *B*.

Resta inteso che per i contingenti compresi nelle annesse Liste *A*, *B*, le cui voci risultino parzialmente liberate rispettivamente in ciascuno dei due Paesi, le cifre previste si applicano alla parte non liberata dei contingenti rispettivi.

Art. 5.

Il Governo italiano e il Governo portoghese si impegnano, in quanto necessario, a rilasciare le licenze di esportazione o quelle altre autorizzazioni che fossero richieste per l'esportazione verso l'Italia e rispettivamente verso il Portogallo, dei prodotti riportati nelle liste *C* e *D* (allegati 3 e 4 del presente Accordo), almeno sino alla concorrenza delle quantità o dei valori indicati in tali liste.

Art. 6.

Se uno dei due Governi fosse costretto ad adottare misure intese a limitare l'importazione dei prodotti attualmente menzionati nelle tabelle di liberazione presentate all'Organizzazione Europea di Cooperazione Economica, detto Governo entrerà immediatamente in contatto con l'altro per i provvedimenti da prendere allo scopo di salvaguardare le normali correnti di affari.

In ogni caso, prima che sia concluso un accordo a tale riguardo, il Paese importatore adotterà le disposizioni necessarie al fine di permettere l'esecuzione degli affari conclusi anteriormente e accorderà, inoltre, dei contingenti per il mantenimento delle correnti tradizionali. Tali contingenti saranno almeno eguali alla media delle quantità importate durante i tre ultimi anni precedenti la messa in vigore delle nuove misure.

Art. 7.

Se uno dei due Governi fosse costretto ad adottare nuove misure per limitare le sue esportazioni, detto Go-

verno entrerà immediatamente in contatto con l'altro per i provvedimenti da prendere allo scopo di salvaguardare le normali correnti di affari.

In ogni caso, prima che sia concluso un accordo a tale riguardo, il Paese esportatore adotterà le misure necessarie al fine di permettere l'esecuzione degli affari conclusi anteriormente e accorderà, inoltre, dei contingenti per il mantenimento delle correnti tradizionali. Tali contingenti saranno almeno uguali alla media delle quantità esportate durante i tre ultimi anni precedenti la messa in vigore delle nuove misure.

Art. 8.

I contingenti compresi nelle liste annesse saranno ripartiti in quote trimestrali salvo per i prodotti aventi carattere stagionale ed i due Governi si comunicheranno, reciprocamente, alla fine di ciascun trimestre, le licenze rilasciate a valere sui contingenti medesimi.

Art. 9.

Ambedue i Governi procureranno di prendere le misure necessarie perchè i prodotti che ciascun Paese importerà dall'altro non vengano riesportati.

Art. 10.

Le due Parti contraenti sono d'accordo nell'escludere le operazioni di compensazione privata e gli affari di reciprocità negli scambi commerciali fra i due Paesi.

Art. 11.

Allo scopo di agevolare lo sviluppo degli scambi commerciali fra l'Italia ed il Portogallo verrà costituita una Commissione Mista composta di rappresentanti dei due Governi.

La Commissione avrà il compito di controllare l'esecuzione del presente Accordo e di formulare proposte che possano dimostrarsi atte a migliorare i rapporti commerciali e finanziari fra l'Italia ed il Portogallo.

Art. 12.

I pagamenti dei prodotti importati e rispettivamente esportati in base al presente Accordo saranno regolati conformemente alle disposizioni dell'Accordo di Pagamenti in vigore.

Art. 13.

Il presente Accordo entrerà in vigore il 1° luglio 1952 e sarà valido per un anno. Qualora non venga denunciato da una delle due Parti almeno tre mesi prima della scadenza, s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

Il presente Accordo è redatto in lingua italiana e in lingua portoghese entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Firmato a Roma, il giorno 23 agosto 1952

Per il Governo portoghese
FRANCISCO DE CALHEIROS E MENEZES

Per il Governo italiano
VITTORIO ZOPPI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ALLEGATO 1

Lista A

IMPORTAZIONE IN ITALIA DI PRODOTTI PORTOGHESI NON LIBERATI NEL QUADRO DELL'O. E. C. E.

N. d'ord.	PRODOTTO	Quantità o valore	
1	Pesce fresco e congelato	T.	500
2	Sardelle salate, pressate e in salamoia	»	2.000
3	Acciughe salate	»	500
4	Tonno sott'olio	»	2.500
5	Similari del tonno sott'olio	»	500
6	Sardine sott'olio	»	1.500
7	Filetti di sgombro sott'olio	»	500
8	Ananassi	»	40
9	Melasso	»	3.000
10	Vini di Porto, Madera ed altri vini tipici portoghesi	$	30.000
11	Semi di carrube	»	200.000
12	Agar-agar	»	10.000
13	Sughero in tavole, di spessore superiore a 30 mm.	»	100.000
14	Ferro-tungsteno	T	20
15	Lime (1)	$	40.000
16	Prodotti dell'artigianato	»	100.000

(1) Di tipo non prodotto in Italia.

ALLEGATO 2

Lista B

IMPORTAZIONE IN PORTOGALLO DI PRODOTTI ITALIANI NON LIBERATI NEL QUADRO DELL'O. E. C. E.

N. d'ord.	PRODOTTO	Quantità o valore	
1	Formaggio a pasta dura	$	50.000
2	Pietra pomice	»	10.000
3	Prodotti chimici vari	»	80.000
4	Prodotti chimico-farmaceutici	»	80.000
5	Streptomicina	»	50.000
6	Idrazite dell'acido isonicotinico	»	50.000
7	Coloranti organici	»	50.000
8	Filo elastico nudo (1)	»	20.000
9	Pneumatici (1)	T.	200
10	Articoli di gomma ad uso industriale, igienico e sanitario (1)	$	50.000
11	Tubetti, fusi e rocchetti di legno per la filatura	»	100.000
12	Pannelli di fibra di legno	»	50.000
13	Carta da sigarette in libretti	»	50.000
14	Siringhe per iniezioni	»	30.000
15	Lavori di vetro e cristallo	»	100.000
16	Lenti da occhiali	»	10.000
17	Coltellerie e posaterie	»	20.000
18	Minuteria metallica	»	10.000
19	Pompe e motopompe	»	100.000
20	Macchine per l'industria tessile	»	100.000
21	Macchine da cucire per uso domestico	»	50.000

(1) Di tipo non prodotto in Portogallo.

N. d'ord.	PRODOTTO	Quantità o valore
22	Macchine per l'industria dolciaria	$ 150.000
23	Macchine utensili	» 1.000.000
24	Macchine per concerie	» 100.000
25	Macchine ed apparecchi n. n.	» 1.000.000
26	Rubinetteria . . .	» 60.000
27	Cuscinetti a sfere . . .	» 80.000
28	Automobili e loro parti . .	» 1.000.000
29	Biciclette, telai e pezzi di ricambio	» 30.000
30	Materiali speciali per servizi antincendi	» 100.000
31	Apparecchi elettro-domestici	» 100.000
32	Apparecchi elettrici n. n.	» 200.000
33	Materiale elettrico isolante per alta tensione	per memoria
34	Montature per occhiali	» 25.000
35	Bottoni metallici a pressione ed altri	» 20.000
36	Giocattoli	» 10.000
37	Articoli religiosi	» 10.000
38	Prodotti dell'artigianato . .	» 100.000

ALLEGATO 3

Lista C

PRODOTTI PORTOGHESI
LA CUI IMPORTAZIONE E' LIBERATA IN ITALIA
(Impegno portoghese di autorizzare l'esportazione verso l'Italia)

N. d'ord.	PRODOTTO	Quantità o valore
1	Budella salate	$ 100.000
2	Fagioli	T. 1.000
3	Caffè	» 500
4	Manioca	» 1.000
5	Semi oleosi	» 3.000
6	Copra	» 2.500
7	Sanse di semi oleosi	» 2.000
8	Olio di palma	» 1.000
9	Cacao in grani	» 1.000
10	Caolino .	» 3.000
11	Grafite . .	» 1.000
12	Diatomite .	$ 10.000
13	Ilmenite .	T 200
14	Piriti di ferro	» 10.000
15	Minerali di ferro	» 45.000
16	Minerali di manganese .	» (1) 4.000
17	Minerali di wolframio	» 50
18	Minerali vari (bauxite, berillio, bismuto, mica, ecc. esclusi i radioattivi)	$ 50.000
19	Essenza di trementina .	T. 3.000
20	Colofonia	» 3.000
21	Cera animale	$ 50.000
22	Caseina	T. 200
23	Pelli ovine e caprine greggie	$ 300.000
24	Legname in tronchi	» 300.000
25	Lane naturali sudice e lavate	» 500.000
26	Sisal .	T. 2.000
27	Rottami di ferro e acciaio	» (1) 3.000
28	Stagno .	» 200

(1) E più, se possibile.

ALLEGATO 4

Lista D

PRODOTTI ITALIANI
LA CUI IMPORTAZIONE E' LIBERATA IN PORTOGALLO
(Impegno italiano di autorizzare l'esportazione verso il Portogallo)

N. d'ord.	PRODOTTO	Quantità o valore
1	Tabacco	T. 500
2	Resine sintetiche per la fabbricazione di prodotti plastici	» 400
3	Cellulosa bianchita di paglia . .	» 1.500
4	Pigmenti per la fabbricazione di colori	» 150
5	Filati di seta naturale	» 6
6	Filati di fibre artificiali	» 1.100
7	Prodotti siderurgici:	» 2.300
	I. Prodotti laminati a caldo:	
	a) profilati, inclusi quelli di ferro per costruzioni T 300	
	b) Materiali per costruzioni navali » 1.500	
	c) tubi e loro raccordi . » 200	
	d) lamiere magnetiche . . . . » 50	
	e) altri . . . » 100	
	II. Prodotti laminati a freddo » 150	
8	Alluminio in lingotti	» 50
9	Lavori in ferro e in acciaio malleabili, galvanizzati, per linee ad alta tensione	» 100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1953, n. **411**.

Distacco della frazione Volla del comune di San Sebastiano al Vesuvio ed erezione in Comune autonomo con capoluogo e denominazione Volla.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza in data 12 luglio 1946, con la quale la maggioranza dei contribuenti della frazione Volla del comune di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, ha chiesto che la frazione medesima sia distaccata dal comune di San Sebastiano al Vesuvio e costituita in Comune autonomo con capoluogo e denominazione Volla;

Viste le deliberazioni 4 aprile 1947, n. 11, 3 febbraio 1952, n. 1 e 3 luglio 1952, n. 7, del Consiglio comunale di San Sebastiano al Vesuvio; 16 giugno 1947, n. 1 e 3 aprile 1952, n. 6, della Deputazione provinciale, e 5 agosto 1952, n. 5, del Consiglio provinciale di Napoli, esprimenti il rispettivo parere in ordine alla citata istanza;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Volla è distaccata dal comune di San Sebastiano al Vesuvio ed eretta in Comune autonomo con capoluogo e denominazione Volla. La circoscrizione territoriale del comune di Volla risulta determinata

dagli attuali confini della frazione con i comuni di Napoli, Cercola, Pollena Trocchia, Casoria e Casalnuovo di Napoli, descritti nella pianta planimetrica e relativa relazione annessa al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Napoli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni interessati, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di San Sebastiano al Vesuvio, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

E' fatto salvo l'esercizio successivo da parte dei Comuni predetti della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.

Al personale in servizio presso il comune di San Sebastiano al Vesuvio, che sarà inquadrato nei nuovi organici, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1953

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 1. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1953.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1952-53.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi e successivamente modificata con la legge 25 maggio 1939, numero 880;

Visto il decreto interministeriale 14 dicembre 1951, con il quale fu approvato lo stato di previsione della entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1952-53;

Visti i decreti interministeriail 25 settembre 1952 e 15 gennaio 1953 con i quali vennero approvate variazioni allo stato di previsione anzidetto;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Considerata la necessità di apportare variazioni al bilancio stesso;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1952-53.

Roma, addì 18 febbraio 1953

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1952-53.

In aumento:

Cap. 4. — Attrezzi, arredi, mobili, ecc.	L. 400.000
Cap. 7. — Medaglie di presenza ai membri del Comitato amministrativo, ecc.	» 400.000
Cap. 9. — Spese casuali	» 100.000
	L. 900.000

In diminuzione:

Cap. 10. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio	L. 900.000

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(2521)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1953.

Sostituzione di due componenti della Deputazione della Borsa valori di Torino per l'anno 1953.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 1952, con il quale è stata costituita, fra le altre, la Deputazione della Borsa valori di Torino, per l'anno 1953;

Vista la lettera della Camera di commercio di Torino n. 16223 del 19 maggio 1953, con la quale vengono proposti a membri supplenti della Deputazione di borsa di Torino, in rappresentanza della stessa Camera, i signori Libonati dott. Francesco e De Fernex Marco, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Marco Aurelio Bastianini e del sig. Vittorio Artom, dimissionari;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'integrazione della Deputazione della Borsa valori di Torino;

Decreta:

I signori dott. Francesco Libonati e Marco De Fernex, sono nominati membri supplenti della Deputazione della Borsa valori di Torino, per l'anno 1953, in rappresentanza della Camera di commercio, in sostituzione dei signori dott. Marco Aurelio Bastianini e Vittorio Artom, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1953

Il Ministro: PELLA

(2637)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Malamud Smuli di Manus, nato a Securiani di Cernovzi nel 1912, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Pavia nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(2593)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 1° maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1953, registro n. 17 Interno, foglio n. 78, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Salerno di un mutuo di L. 107.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(2660)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Trani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 17 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1953, registro n. 17 Interno, foglio n. 79, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Trani (Bari) di un mutuo di L. 61.310.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(2638)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 20 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1953, registro n. 17 Interno, foglio n. 128, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Palermo di un mutuo di L. 2.420.000.000, con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(2639)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Resina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 22 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1953, registro n. 16 Interno, foglio n. 282, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Resina (Napoli) di un mutuo di L. 11.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(2659)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Ricostr. 5 %	2275	Di Stefano Angelo fu Beniamino, minore sotto la patria potestà della madre Schettini Agnese fu Tito, domiciliata in Sorrento	550 —
Id.	2276	Come sopra	500 —
Id.	2277	Come sopra	2.150 —
Id.	2278	Come sopra	400 —
Id.	2279	Come sopra	700 —
Id.	2280	Come sopra	300 —
P. R. 3,50 % (1934)	287514	Forni Maria Giovanna di Pietro, nubile, dom. in Milano, vincolata per dote	2.044 —
Cons. 3 % lordo (1861)	48693	Coadiutoria curata di San Giacomo in Brocco (Caserta)	3 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 2 marzo 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(1203)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 123

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 1° giugno 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,93	629 —
» Firenze	624,90	626,50
» Genova	624,90	629 —
» Milano	624,91	629 —
» Napoli	624,87	627,60
» Palermo	624,91	628,50
» Roma	624,89	629,125
» Torino	624,92	626 —
» Trieste	624,93	—
» Venezia	624,90	629 —

Media dei titoli del 1° giugno 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,65
Id. 3,50 % 1902	61,65
Id. 3 % lordo	70,50
Id. 5 % 1935	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	79,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,85
Id. 5 % 1936	92,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,90

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 1° giugno 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	629,06

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per	franco belga
Danimarca	»	90,46	»	corona danese
Egitto	»	1794,55	»	lira egiziana
Francia	»	1,785	»	franco francese
Germania	»	148,77	»	marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	»	corona norvegese
Olanda	»	164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Pescara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in data 26 maggio 1953, n. 2912, l'avv. Ennio Cataldi è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Pescara.

(2626)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a quaranta posti di vice ragioniere geometra del Genio militare (gruppo B, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 16 dicembre 1951.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1951, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quaranta posti di vice ragioniere geometra del Genio militare (gruppo *B*, grado 11°);

Visto l'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso a quaranta posti di vice ragioniere geometra del Genio militare, indetto con decreto Ministeriale 16 dicembre 1951, è costituita come appresso:

Presidente:
Gen. di brig. s. p. e. D'Amico Quirico Alfredo.

Membri:
direttore capo div. Pastore dott. Pasquale;
rag. geometra capo Bruni Rossi Bruno.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta il consigliere dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito Massidia dott. Fausto.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta Commissione ed al segretario della Commissione stessa, verrà corrisposto il compenso di cui alla legge 4 novembre 1950, n 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1953
Registro n. 19, foglio n. 219

(2655)

PREFETTURA DI COSENZA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduti i propri decreti n. 45115 e n. 45116 in data 4 dicembre 1953;

Vedute le rinunzie presentate dai vincitori;

Decreta:

I seguenti partecipanti al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cosenza, indetto con decreto n. 4425 in data 10 marzo 1952, sono dichiarati vincitori della sede indicata a fianco di ciascuno:

1. De Gregorio dott. Marcello: Serra Pedace;
2. Nappi dott. Umberto: San Martino di Finita (frazione Santa Maria le Grotte).

Cosenza, addì 11 maggio 1953

Il Prefetto

(2551)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.